



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/141/CU4/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2013

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La manovra 2013 è sostenuta da 12.9 mld di mezzi di copertura derivanti per 51.8% da maggiori entrate per circa 6,7 mld a fronte di 6,2 mld di minori spese per il 2013. Mentre per gli anni successivi il peso delle maggiori entrate sale a circa il 60%.

Le maggiori nuove entrate sono a carico dei contribuenti e dovute principalmente all'aumento della franchigia e taglio delle detrazioni Irpef per circa 2 mld; Tobin tax 1,08 mld; stabilizzazione delle Accise per carburanti sisma Emilia - Lombardia per 1,1 mld; aumento delle riserve tecniche assicurazioni per 623 ml.

Il miglioramento dell'indebitamento netto a carico delle regioni per 2,1 mld nel 2013 pari al 56% delle minori spese, per 700 ml sugli enti locali mentre per soli 682 ml per lo Stato pari al 18%.

EFFETTI CUMULATI DELLE MANOVRE DAL DL 78/2010 SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA PER SOTTOSETTORE			
DL 78/2010 + DL 98/2011 + DL 138/2011 + DL 201/2011 + L.183/2011 + DL 95-2012+DDL Stabilità 2013			
	Milioni di euro		
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2012	2013	2014
Aggiustamento sul saldo primario	74.583	97.889	106.397
Aggiustamento sulle entrate	46.258	50.135	49.627
Aggiustamento sulle spese	-28.326	-47.755	-56.770
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	45.951	50.827	53.070
Aggiustamento sulle entrate	40.666	45.452	44.224
Aggiustamento sulle spese	-5.286	-5.376	-8.846
AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.454	33.930	38.051
Aggiustamento sulle entrate	4.917	4.014	4.722
Aggiustamento sulle spese	-17.537	-29.916	-33.329
- di cui Regioni	14.687	23.592	26.992
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	6.178	13.132	15.277
Aggiustamento sulle entrate	675	669	682
Aggiustamento sulle spese	-5.503	-12.463	-14.595
Incidenza % su aggiustamento spesa			
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18,7%	11,3%	15,6%
AMMINISTRAZIONI LOCALI	61,9%	62,6%	58,7%
- di cui Regioni	51,9%	49,4%	47,5%
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	19,4%	26,1%	25,7%
Per memoria - incidenza spesa Amministrazioni Centrali su totale AAPP (al netto interessi passivi)			25,4%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AAPP (al netto interessi passivi)			20,3%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AL (al netto interessi passivi)			61,1%

In particolare si segnalano le seguenti criticità per le Regioni:

PATTO DI STABILITA'

Il taglio di un ulteriore miliardo per le RSO e di 500 ml per le RSS si scaricherà sul patto di stabilità (riduzione in termini di indebitamento e fabbisogno PA) mentre il taglio del DL 95/2012 (L. 135/2012) taglierà sostanzialmente il FAS. Per le Regioni “incapienti” si procederà a riversamenti dai bilanci regionali allo Stato. **Si ritiene che questa nuova modalità di contributo ai saldi di finanza pubblica sia incostituzionale** e dreni ulteriori risorse per investimenti allo Stato centrale.

Le Regioni chiedono che non si acceda alla restituzione del taglio di 1 mld (DL 95/2012) attraverso riversamenti di risorse dai bilanci regionali e che venga **riproposto almeno per l'anno 2013 il meccanismo del patto di stabilità verticale incentivato** per permettere di abbattere l'indebitamento e cedere spazi di spesa ai comuni per aumentare le capacità finanziarie del sistema con l'immissione di liquidità a favore delle imprese e di soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione oltre che di riduzione dello stock dei residui passivi per i comuni. A dimostrazione del forte senso di responsabilità delle Regioni, sono i dati dell'applicazione il patto di stabilità verticale incentivato e l'impegno tempestivo stanti i margini temporali ristrettissimi imposti dal DL 95/2012.

RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per quanto siano stanziato le risorse per il trasporto pubblico locale tramite il fondo previsto dal DL 98/2011 per un totale di 1.600 milioni a decorrere dall'anno 2013, è stravolto completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del D.lgs.68/2011 sul federalismo fiscale. Tale Accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo - Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l'integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd “Bassanini”) ormai cristallizzati nell'importo dal 1999.

L'articolo presenta numerose criticità, si prevede:

1. la persistenza di un Fondo a livello statale alimentato dall'accisa benzina e gasolio, il totale del finanziamento dal 2013 ammonterebbe a 1,6 mld. Il Fondo verrà poi ripartito fra le regioni secondo precise modalità: si ritorna alla logica dei trasferimenti vincolati dallo Stato alle Regioni, come se non fosse intervenuta la modifica della Costituzione che assegna autonomia finanziaria alle Regioni, la legge 42/2009 per l'attuazione dell'art.119 della Costituzione e il d.lgs.68/2011. **È cancellato completamente il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge “finanziaria Giarda” (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.** Si ricorda, inoltre, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale, infatti anche in ambito sanitario non vi è vincolo di destinazione delle risorse ma solo l'obbligo di fornire i livelli essenziali delle prestazioni;
2. al Fondo confluiscono anche le risorse attualmente fiscalizzate in accisa benzina e gasolio previste dalle legge 244/2007 che sono a copertura del Trasporto pubblico locale su gomma – in parte rinnovo contratti del personale – e di risorse che attualmente sono senza vincolo di destinazione. In particolare le risorse derivanti dalla compartecipazione di accisa benzina derivate dalla legge 549/1995 – art.3, c.12, sono a copertura della soppressione di trasferimenti inerenti anche l'agricoltura, il fondo per i programmi regionali di sviluppo, il fondo comune oltre che i fondo

trasporti, pertanto non vincolate al trasporto pubblico locale. Inoltre tale compartecipazione è stata integrata (per 254,99 ml) con legge con l'art.12 bis della legge 549/95 in quanto riconosciuto dal Governo il trend negativo di tale tributo che per sua natura è rigido rispetto alla domanda.

Ulteriori perdite di gettito si sono verificate con le modifiche legislative della manovra finanziaria del 1998 (Legge 449/1997- art.1, c.58) che ha ridotto la compartecipazione all'accisa sulla benzina che avrebbe dovuto essere pari all'aumento del maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica. Tale invarianza dei gettiti non si è verificata ed è stata riconosciuta alle regioni una compensazione per 342,5 ml derivante da minori gettiti di tassa automobilistica, tributo in libera disponibilità al finanziamento delle politiche regionali.

Pertanto le regioni chiedono che tali risorse, **compartecipazione all'accisa benzina (legge 549/1995 per lire 242 al litro) e compartecipazione all'accisa gasolio per le compensazioni di minori entrate per modifiche legislative statali (342,5 ml + 254,99 ml), non convergano nel Fondo per il Trasporto pubblico locale in quanto risorse in libera disponibilità, in analogia alla libera disponibilità del fondo perequativo ex lege 549/1995.**

Si sottolinea che tali risorse sono rilevanti nei bilanci regionali e a copertura delle spese generali del bilancio. **Nel caso si procedesse a renderle vincolate si inciderebbe negativamente sugli equilibri di bilancio in quanto si ridurrebbe la capacità di indebitamento delle regioni lasciando già oggi scoperti i mutui autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti** (fra l'indebitamento appaiono anche i mutui per l'acquisto autobus per cui sono stati cancellati dallo Stato tutti i contributi a questo scopo con i tagli del DL78/2010). Si sottolinea che non sarebbe più possibile sostenere la percentuale limite del 20% del rapporto fra entrate proprie e indebitamento previsto dalla legge.

3. Le Regioni chiedono che la **fiscalizzazione delle risorse per il TPL sia effettuata tramite aliquota addizionale IRPEF secondo la versione originaria del d.lgs.68/2011.** L'accisa sulla benzina è un tributo rigido alla domanda con scarsa dinamica, inadatto a finanziare un servizio come il TPL dove il 60% dei costi è riconducibile alla spesa di personale. La razionalizzazione della spesa sicuramente ridurrà dei costi ma non in misura sufficiente rispetto al calo dell'andamento dell'accisa.
4. Il perseguimento dell'equilibrio economico della gestione e dell'appropriatezza della gestione stessa presuppone la definizione di un "fabbisogno standard", quale obiettivo finanziario a cui ancorare le verifiche in corso d'anno e a consuntivo sull'azione di governo e gestione delle singole Amministrazioni. Tale nozione non è rinvenibile nell'attuale formulazione dell'articolo.
L'assenza di una nozione di fabbisogno standard inficia tutti i vincoli e le prescrizioni successivamente previsti dalla norma.
5. Attualmente le risorse della legge 244/2007 confluiscono direttamente nei bilanci regionali. Con l'approvazione di tale articolo **diventeranno un trasferimento determinando anche problematiche di gestione della cassa per le Regioni.**
6. **È eccessivamente bassa e del tutto inadeguata la percentuale di anticipazione dei fondi (60%) nelle more del decreto di ripartizione del Fondo.** Si ricorda che circa il 60% delle risorse va a copertura del solo costo del personale mentre devono essere garantiti anche i costi di funzionamento. In materia sanitaria l'anticipazione delle risorse è del 97% e del 3% a saldo degli adempimenti esaminati dal Tavolo di monitoraggio.
7. Riguardo la *governance* del sistema che gestisce il Trasporto pubblico locale, si osserva che il servizio del trasporto pubblico locale è spesso svolto da società non regionali o private o S.p.A per le quali è impossibile, ad esempio, prevedere la decadenza dei direttori generali in caso di mancato

equilibrio economico della gestione o inappropriatezza della gestione: in alcuni casi le regioni trasferiscono le risorse agli enti locali che gestiscono il servizio o stipulano un contratto di servizio sul mercato.

8. La previsione che per il 2012 si provvede al riparto delle risorse secondo il criterio storico è stata dichiarata inammissibile perché “norma su esercizio finanziario diverso da quello preso in considerazione dalla presente legge” dalla V Commissione della Camera.
- Riassumendo le Regioni chiedono che:
- a) **sia eliminato il vincolo di destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo perché contrario all’art.119 della Costituzione;**
 - b) **siano escluse dal Fondo TPL le risorse che attualmente sono in libera destinazione e che continuino a fluire ai bilanci regionali con il sistema attualmente in vigore;**
 - c) **si provveda a una vera fiscalizzazione delle risorse e non si ritorni al sistema della finanza derivata;**
 - d) **si provveda alla fiscalizzazione delle risorse tramite aliquota di addizionale IRPEF con la procedura prevista dal D.lgs 68/2011 (riduzione dello stesso importo dell’aliquota statale) ritornando al cespite originario previsto dal d.lgs. ante modifiche del DL 201/2011 che prevede la fiscalizzazione con accisa benzina, in quanto il tributo è rigido e non rispondente al fabbisogno di finanziamento di un servizio in cui il 60% è costo del personale, inoltre l’accisa ha andamento in calo.**
 - e) **siano meglio ridefiniti gli aspetti di governance del sistema**
(emendamento allegato)

SANITA’

Gli ulteriori tagli previsti dopo quelli già approvati dal DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, minano l’equilibrio di bilancio sia delle Regioni che attualmente sono in equilibrio sia quelle che hanno già intrapreso la via del risanamento attraverso l’approvazione dei piani di rientro.

Le ultime manovre finanziarie hanno ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell’aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l’aumento dell’addizionale IRPEF nel DL SalvaItalia (DL 201/2011-convertito in Legge 214/2011).

È difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse senza la revisione dei livelli essenziali di assistenza esistenti, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema, è necessario definire politicamente quale è il livello minimo di servizio che si intende garantire a tutti i cittadini e quindi sulla base dei costi standard il finanziamento complessivo.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015
Patto Salute 2010 - 2012-legge 191/2009 risorse							
vacanza contrattuale			466	466	466	466	1.864
Legge 122/2010 - art.9 Riduzione livello SSN			1.132	1.132	1.132	1.132	4.528
Legge 122/2010 - art.11 farmaceutica			600	600	600	600	2.400
legge 111/2011 reintroduzione ticket			834	834	834	834	3.336
legge 111/2011 - Misure contenimento della spesa				2.500	5.450	5.450	13.400
legge 111/2011 - Accertamenti medico legali				70	70	70	70
DL 95/2012			900	1.800	2.000	2.100	6.800
TOTALE TAGLI PRECEDENTI MANOVRE			3.932	7.402	10.552	10.652	32.538
HP tagli DL legge di stabilità 2013				600	1.000	1000	2.600
livello finanziamento dopo manovre	105.565,80	106.905,30	107.880	106.824	107.716		
variazione % annua rispetto anno precedente		1,27	0,91	- 0,98	0,84		
TOTALE TAGLI COMPRESA LEGGE DI STABILITA' 2013				8.002	11.552	11.652	
escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia							

ULTERIORI CRITICITA' DI ORDINE FINANZIARIO

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012 (incostituzionalità delle trattenute del 5% e del 10% sui redditi maggiori di 90 mila e 150 mila euro e del prelievo sul TFR a carico dei dipendenti) si produrranno impatti sui bilanci regionali e delle Aziende del SSR.

Si stima in media circa 600 euro a dipendente.

Si richiede un intervento urgente in materia al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci con particolare riferimento a quelli degli enti sanitari con la restituzione delle somme versate allo Stato.

EMENDAMENTI

EMENDAMENTO TPL

Al comma 1, dell'art.9 del disegno di legge n. 5534 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale) è abrogato il periodo dalle parole *"e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito della benzina sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299...."* fino alla termine del comma;
- al comma 6 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale) le parole "60 per cento" sono sostituite dalle parole "97 per cento";
- al comma 8 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale) , il primo periodo è abrogato;
- sono abrogate le lettere a) e b) del c.3 dell'art.30 del DL 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214.

EMENDAMENTO SULL'ADDIZIONALE IRPEF

"Al comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2014".

Motivazione:

In considerazione della prevista riforma fiscale che il Governo intenderebbe approvare entro fine legislatura e che potrebbe avere ripercussioni sulla manovra fiscale regionale (es. modifica degli

scaglioni di reddito), si ritiene opportuno posticipare i possibili interventi regionali che potrebbero dover essere nuovamente rivisti alla luce della nuova normativa statale. Tutto ciò anche per evitare ai contribuenti ed ai sistemi di calcolo delle trattenute fiscali continue modifiche che potrebbero creare confusione e incertezze sull'applicazione delle norme.

IN ALTERNATIVA

L'articolo 1, comma 11 della L. 148/2011, nell'allineare gli spazi di autonomia tributaria dei Comuni in materia di addizionale IRPEF rispetto a quelli previsti per le Regioni dall'articolo 6 del D.lgs. 68/2011, ha salvaguardato la facoltà, già introdotta per i Comuni dalla L. 296/2006, di istituire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta". Secondo quanto previsto dal medesimo comma, "nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo". Si rileva la necessità di un intervento normativo statale volto a riconoscere esplicitamente alle Regioni la medesima facoltà attribuita ai Comuni in relazione all'adozione di manovre sull'addizionale IRPEF.

Si propone quindi il seguente emendamento all'articolo 6 del D.lgs. 68/2011.

All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF."

RINVIO FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE

"La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201."

Motivazione:

Si propone di introdurre la seguente disposizione al fine di attuare la fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province dopo il completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011.

IN SUBORDINE

Art.... (Modifica del comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs 68/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs 68/2011, le parole "30 novembre 2012" sono sostituite dalla parole "30 novembre 2013".

Motivazione

Il termine per la fiscalizzazione tassa auto a favore delle Province è posto dal comma 3 dell'art 19 del d.lgs 68/2011:

*"3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del **30 novembre 2012**, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."*

L'esercizio sostitutivo non comporta la immediata e diretta fissazione della misura da parte dello Stato, ma si segue la prescritta procedura della diffida ad adempiere entro un congruo termine,

decorso inutilmente in quale il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Si rileva però che il d.lgs 68/2011 è intervenuto in un momento antecedente alle norme che hanno imposto ed avviato il processo di rivisitazione del ruolo e delle funzioni delle Province (l'art 23 del dl 201/2011 e l'art 17 del dl 95/2012 che lo richiama); il comma 18 dell'art 23 del dl 201/2011 prevede infatti il rispetto di un termine successivo entro il quale le Regioni sono tenute a portare a compimento il processo attributivo di funzioni:

*“18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il **31 dicembre 2012**, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.”*

L'individuazione delle risorse da fiscalizzare a favore delle Province andrebbe quindi modulata a seguito della definizione delle funzioni amministrative che le medesime saranno delegate (o meno) a svolgere, pertanto in un momento successivo al prescritto termine del 31/12/2012.

In ogni caso, per non figurare formalmente inadempienti (ancorché giustificati dall'evolversi del processo di riforma in corso), sarebbe opportuno chiedere la proroga del termine del 30/11/2012, portandolo al 30 novembre 2013.

EMENDAMENTO DISPOSIZIONI IN TERMINI DI PATTO DI STABILITÀ

All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2.

2-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

Motivazione:

Si propone che il taglio dei trasferimenti di un miliardo per le RSO previsto dall'art.16, del DL95/2012 si scarichi solo come taglio dei tetti di spesa del patto di stabilità. Si ritiene che la norma sia anticostituzionale ove prevede che in mancanza di trasferimenti dallo Stato alle Regioni si proceda con il riversamento di risorse dai bilanci regionali allo Stato.

Proposte emendative

EMENDAMENTI ALL'ART. 7

Emendamento n. 1

All'art. 7, co. 14, aggiungere il seguente comma:

“14-*bis* - All'art.1 comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, aggiungere dopo le parole “Consip S.p.A.,” le seguenti parole: “ ovvero attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure,”.

Motivazione:

L'inserimento di una nuova disposizione mira a coordinare il periodo che il comma 14 ha aggiunto all'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con la disposizione di cui all'art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il citato comma 14 introduce, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di ricorrere, in alternativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione e ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010, anche al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

L'attuale disposizione prevista dall'art.1 comma 1, della legge 135/2012, prevede, tuttavia, la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione solo da Consip e non da altri sistemi telematici.

Pertanto, i contratti stipulati a seguito di procedure di approvvigionamento effettuate attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento risulterebbero affetti da nullità.

EMENDAMENTI ALL'ART. 9

Emendamenti n. 1 (comma 2)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “salvaguardando esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi”, aggiungere le parole “ tenendo conto dei territori a domanda debole”.

Al comma 2, secondo periodo, le parole “I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri sono definiti, in particolare, tendendo al”.

Al comma 2, alla fine della lettera b), aggiungere le parole: “al netto dei costi dell'infrastruttura”.

Emendamento n. 2 (comma 4)

Il comma 4 è così riformulato:

“4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le Regioni a statuto ordinari procedono, in conformità con quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale,

rimodulano i servizi a domanda debole. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione”.

Emendamento n. 3 (comma 7)

Alla fine del comma 7, le parole “I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate” sono sostituite dalle seguenti: “, e trasmessi secondo modalità e con penalità stabilite dai contratti di servizio”.

Emendamento n. 4 (comma 8)

Il comma 8 è così riformulato:

Le risorse di cui al comma 1, nonché le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi 295-299, della legge n. 244 del 2007 e 3, comma 12, della legge 549 del 1995, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario e sono escluse dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno.

Emendamento n. 5 (comma 9)

Il comma 9 è abrogato.

Proposte emendative

- In tema di legge n. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni", è necessario prevedere il rifinanziamento della stessa a causa dell'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge 112/2010, a decorrere dall'anno in corso delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana che lo scorso anno ammontavano a € 172.895.662.

Inoltre, bisogna prevedere la copertura per ottemperare a quanto sancita dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest'ultima che estende i benefici della legge 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie.

Emendamento:

Si propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo al ddl di stabilità 2013-2015.

Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210

- 1) L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 01 gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge 210/1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2) Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 1.
- 3) All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in circa 70 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dallo Stato e in circa 100 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dalle Regioni a statuto ordinario, per ordine e conto dello Stato, si provvede tramite decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'Economia, sentita la Conferenza Unificata.

- in tema di visite fiscali, al fine di evitare un'ulteriore riduzione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, occorre sopprimere la lettera b) del comma 5 dell'art. 17 del decreto legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011 che recita

"b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro".

- in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, già in occasione del confronto che ha preceduto l'approvazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, erano state condivise tra Assessori alla Sanità le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42":

1. L'art. 29 lett. b) è sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016."

2. In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell'Allegata Tabella di cui all'art. 29 comma 1 lett.b) che sostituisce integralmente l'Allegato 3 al Decreto Legislativo n. 118/2011. (All.1)

3. L'art. 29 comma 1) lettera c) viene così riformulato: "I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse.

La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

4. -All'art. 32 aggiungere il comma 5-bis)

"Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale".

5. L'art. 36 comma 1 viene così sostituito: "Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33"

6. L'art. 38 comma 1 viene sostituito come segue: "Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all'unanimità di sottoporre in sede di Conferenza Unificata la richiesta di sollecitare i decreti attuativi di cui al comma 8 dell'art. 23 della Legge 135/2012 finalizzati al riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8: Finanziamento di esigenze indifferibili, comma 21

Inserire i commi 21 bis e 21 ter:

21. bis: “Per gli interventi in materia sociale, famiglie e giovani, al fine di coordinare le iniziative ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse economiche, si provvede al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali nella misura già prevista per il 2009, pari a 520 milioni di euro utilizzando allo scopo, oltre alle risorse previste dal comma 21 della presente legge, quelle derivate dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell’articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, indicando gli obiettivi di servizio da finanziare per il triennio 2012/2015”.

21 ter: Per il triennio 2013/2015 viene confermato il Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11 dell’articolo 23 della legge 7 agosto 2012 n. 135.

Motivazioni:

la Legge di stabilità, nonostante le richieste più volte reiterate dalle Regioni e presentate al Governo, tramite il Ministro Fornero nell’ottobre 2012, ripropone una frammentazione di interventi: famiglia, giovani e in senso lato “materia sociale”, con una ipotizzabile suddivisione di finanziamenti, funzionale solo alla articolazione delle competenze per materia in seno al Governo. Si è già precisato come tale frammentazione unita alla scarsità delle risorse possa produrre solo interventi “spot” che non innalzano né potenziano il sistema sociale nel suo insieme. Pertanto, pur salvaguardando gli obiettivi di servizio che si ritiene privilegiare, le regioni sostengono fortemente, anche ai fini di un più efficace utilizzo degli stanziamenti, il rifinanziamento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali nella misura minima del 2009, già decurtata rispetto al triennio 2008/2010. Sul piano della copertura invitano il Governo ad utilizzare, oltre a quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 8 della legge di stabilità, le economie derivate dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne, appositamente dedicate ai servizi sociali dal comma 12-sexies dell’articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.¹

¹ “Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell’anno 2011, 252 milioni di euro nell’anno 2012, 392 milioni di euro nell’anno 2013, 492 milioni di euro nell’anno 2014, 592 milioni di euro nell’anno 2015, 542 milioni di euro nell’anno 2016, 442 milioni di euro nell’anno 2017, 342 milioni di euro nell’anno 2018, 292 milioni di euro nell’anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”.

La conferma del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati è finalizzata a garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza degli stessi minori, compensando solo limitatamente i costi sostenuti dagli Enti locali.

Articolo 12: Disposizioni in materia di entrate: commi 14,15 e 16

I commi 14,15, e 16 dell'articolo 12 sono soppressi.

Motivazioni:

L'aumento dell'IVA alle Cooperative Sociali e ai loro Consorzi, (che dovrebbe portare ad un gettito di 153 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013/2015), è di fatto una entrata "fittizia" che non alleggerisce la spesa pubblica. Fittizia, perché ai maggiori costi dei servizi debbono provvedere gli Enti pubblici: Comuni, loro Consorzi e in parte anche le Aziende Sanitarie. E, se pure una limitata quota potrà andare a carico delle famiglie e degli assistiti, si tratta solo di piccole percentuali, in quanto i servizi resi sono a favore di categorie molto fragili spesso anche prive o con basso reddito. Preso atto dalla stessa relazione del Presidente del Consiglio ² che le entrate fiscali per periodo gennaio-luglio 2012, sia di carattere "ordinario" che "coattive" (di recupero dell'evasione) hanno portato ad un gettito superiore al 5% rispetto al 2011, presumendo che tale trend positivo possa ovviamente proseguire nel secondo semestre del 2012 e quindi negli anni a venire e valutando quanto sottolineato sul solo "apparente" recupero di entrate per lo Stato (nell'accezione più ampia comprendente anche regioni e comuni), si propone che la somma già derivata dall'aumento dell'IVA alle Cooperative sociali, sia compensata con il maggior gettito fiscale. In proposito si aggiunge che la misura proposta dalla legge di stabilità, indurrebbe poi altra spesa, perché il disabile o non autosufficiente non assistito dalle cooperative sociali, finirebbe poi per pesare sull'assistenza ospedaliera e quindi andrebbe a gravare la spesa sanitaria impropria.

Roma, 25 ottobre 2012

² "Bollettino (Gennaio-Luglio 2012) Numero 125 – Settembre 2012"